

APPORRE UNA
MARCA DA BOLLO
DA €

MODELLO Y/X
ALL'UFFICIO ANAGRAFE
del Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO

Oggetto: Richiesta di attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e nome

Nat_ a _____ il _____

e il/la sottoscritto/a

Cognome e nome

Nat_ a _____ il _____

Coabitanti nell'unità immobiliare sita in Trezzano sul Naviglio,

via/piazza _____ n. _____

A conoscenza di quanto sancito dagli artt. 4 e 21, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e di quanto contenuto al punto 4 delle avvertenze e note illustrative dell'ISTAT del 1992 relative alla Legge ed al Regolamento Anagrafico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2015

dichiarano

che la propria famiglia anagrafica è costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi

Trezzano sul Naviglio, li _____

FIRMA/E

_____ documento n. _____

_____ documento n. _____

Il/i sottoscritto/i

chiede/chiedono

il rilascio dell'attestato sopra indicato

Trezzano sul Naviglio, li _____

FIRMA/E

_____ documento n. _____

_____ documento n. _____

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Art. 4 "Famiglia anagrafica. 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 21. "Schede di famiglia" comma 2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

Avvertenze e note illustrative dell'Istat relative alla legge ed al Regolamento anagrafico

Pubblicazione a cura dell'Istat- anno 1992- Parte terza

B- Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico

Omissis... Punto 4. Omissis... La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione di famiglia anagrafica - art.4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati presentano al momento della costituzione o subentro della famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione stessa. Omissis....

DPR 28/12/2000 n. 445

Art. 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 76 "Norme penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Deliberazione del consiglio Comunale n. del / /2015

Mozione per attivare presso l'anagrafe comunale la costituzione di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi e rilascio delle relative certificazioni/attestazioni -

Consiglio Comunale di Trezzano s/N

(omissis)

CONSIDERATO CHE:

- già da molti anni è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie delle coppie non sposate, conviventi di fatto, legate da vincoli affettivi, dal momento che, come rilevato dalla Corte Costituzionale « **un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche** » (Corte Costituzionale, sentenza del 18 novembre 1986, n. 237);

- la necessità del riconoscimento dei diritti delle persone che dimorano abitualmente e sono legate da vincoli affettivi non vuole in alcun modo disconoscere l'art.29 della Costituzione della repubblica che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

- nel suo **Statuto, approvato il 30 agosto 2008, la Regione Lombardia, riconosce all'art. 3 comma 1,** "la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo" e, **al comma 2,** "opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali";

- la creazione di nuovi "status" rientra nel potere esclusivo dello Stato, lasciando al Comune l'applicazione delle norme nazionali e la regolamentazione in materia di propria competenza per le finalità assegnate dall'ordinamento.

TENUTO CONTO CHE:

- la **legge 24 dicembre 1954, n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente"**, all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando « le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze »;

- il **Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge,**
 - all'art. 1 specifica che « l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza » ed in particolare che
 - all'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato "Famiglia anagrafica", si riconosce e si specifica quanto segue: " Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

VISTO CHE: l'art. 33 di detto Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici « può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco».

Il Consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta comunale

- ad istituire l'ufficio anagrafico affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, con le modalità previste dalla legge anagrafica, ai sensi dell'art. 33, comma 2 D.P.R. 30 maggio 1989, "l'attestazione/certificazione di famiglia, riportante i rapporti personali esistenti tra i componenti la famiglia, relativi ai vincoli affettivi", quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 (si allega fac-simile di "Richiesta di attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi");
- a predisporre la relativa modulistica e a dare adeguata pubblicità;
- ad attivare, nell'ambito della disciplina vigente e per le rispettive competenze attribuite dalle leggi nazionali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti, gli uffici competenti dell'Ente per valorizzare e sostenere le stabili famiglie anagrafiche basate sui "vincoli affettivi" attraverso il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni della stessa Amministrazione Comunale e il superamento di situazioni di discriminazione che ne impediscano la piena integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio;
- ad adottare le misure previste ai precedenti punti 1. e 2. nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente delibera;
- ad inviare copia della presente proposta alla Regione Lombardia ed alla Città Metropolitana di Milano, al fine di recepire ed attuare per quanto possibile, il riconoscimento delle famiglie di fatto di persone legate da vincoli affettivi come sopra specificato, al fine della individuazione di possibili interventi, nelle materie di loro competenza;
- a rappresentare la presente mozione di indirizzo politico di sostegno alle "Famiglie di Fatto" e di inviarla al Parlamento perché provveda a legiferare in materia. (omissis)

IL SINDACO

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e gli articoli 4 e 21 del Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223;

Vista la "Mozione per attivare presso l'anagrafe comunale la costituzione di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi e rilascio delle relative certificazioni/attestazioni", approvata dal C.C. in data 29 aprile 2015;

EMANA

La seguente direttiva nei confronti dei dipendenti ai quali è attribuita la delega di Ufficiale d'Anagrafe:

- all'atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli Ufficiali d'Anagrafe incaricati dovranno acquisire anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione del citato art. 4 del Regolamento;
- nel caso di coabitazione per "vincoli affettivi" la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell'Ufficiale d'Anagrafe incaricato;
- i componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all'Ufficiale d'Anagrafe il rilascio di un'attestazione che riporta quanto da loro dichiarato, secondo il modulo predisposto;
- in presenza di domanda, di cui al precedente punto 3, l'Ufficiale d'Anagrafe, una volta verificata:
 - la dichiarazione sottoscritta degli interessati di cui al precedente punto 1);
 - l'esistenza dello stato di coabitazione degli stessi, sulla base della documentazione dell'ufficio;emette l' "attestazione d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi", secondo il modulo predisposto allo scopo;
- nel caso in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui al precedente punto 1) l'Ufficiale d'Anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione, in modo da poter procedere come disposto al punto 4).

f.to Il SINDACO (Fabio Bottero)